



Regione Siciliana

ASSESSORATO REGIONALE INFRASTRUTTURE E MOBILITA'

DIPARTIMENTO TECNICO

UFFICIO DEL GENIO CIVILE DI ENNA

U.O.10- EDILIZIA PRIVATA

DECRETO DI SOSPENSIONE

(art.22 della L. 2/2/74 n.64)

Il sottoscritto Ingegnere Capo dell'Ufficio del Genio Civile di Enna:

- VISTA la Legge 2/2/74 n.64;
- VISTO il Verbale di accertamento redatto in data 30.10.2014 dall'Arch.Barbarino Paolo F.sco, funzionario di questo Ufficio, dal quale si evince che nel Comune di Enna In C.da Mandrascate sono state realizzate opere abusive, di seguito descritte:
- **realizzazione di una tettoia con struttura in ferro, un'altra tettoia in aderenza a quella citata con struttura costituita da laterizi di forati e copertura in lamiera e pannelli isolanti, un vano ripostiglio con struttura in muratura e copertura in eternit, esternamente all'immobile principale (che risulta rilasciata concessione in sanatoria, dalla documentazione citata dai Vigili Urbani nel verbale di sopralluogo) sul lato posteriore è stata realizzata un'altra tettoia con copertura in eternit e pilastri in ferro, antistante la tettoia è stata realizzata una piccola struttura in muratura.**
- **CONSIDERATO** che le suddette opere abusive sono di proprietà della Ditta: [redacted] nato a [redacted] e [redacted] entrambi residenti a Valguarnera Caropepe(En) rispettivamente in Via [redacted]
- che il Comune di E N N A è compreso fra quelli classificati sismici di seconda categoria e che, pertanto il suddetto proprietario era tenuto a munirsi della preventiva autorizzazione di questo Ufficio ai sensi dell'art. 18 della Legge n. 64/74;
- **ACCERTATO** che in tal senso nessuna autorizzazione è stata rilasciata da questo Ufficio;

**ORDINA**

al suddetto proprietario, con effetto immediato, la sospensione dei lavori ai sensi dell'art.22 della Legge 2/2/74 n. 64.

Un esemplare del presente Decreto viene notificato all'interessato, con l'avvertenza che l'ordine di sospensione dei lavori produce i suoi effetti sino alla data in cui la pronuncia dell'Autorità Giudiziaria, interessata con atto a parte, diverrà irrevocabile.

Si rappresenta, ai sensi dell'art. 3 della L.R. 30.04.1991 n.10, che avverso il presente Decreto di sospensione è possibile esperire ricorso gerarchico, ai sensi degli artt. 1 e 2 del D.P.R. 24/11/1971 n. 1199, all'Assessore Regionale ai Lavori Pubblici entro il termine di giorni 30 dalla data di notifica del presente provvedimento, ovvero ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro il termine di giorni 60.

NO 60708 Enna 10 APR. 2015

L'INGEGNERE CAPO  
(Ing. Egidio Marchese)